

La sentenza del consiglio di stato sulle prestazioni previdenziali e risarcitorie dei disabili

Indennità fuori dal calcolo Isee

I trattamenti assistenziali non costituiscono reddito

DI VALERIO STROPPA

L'indennità di accompagnamento non costituisce reddito.

I trattamenti assistenziali, previdenziali e risarcitori percepiti dai disabili e dalle loro famiglie non possono rilevare ai fini Isee. Ad affermarlo in via definitiva è stata ieri la quarta sezione del consiglio di stato, che con la sentenza n. 842/2016 ha respinto il ricorso del governo. Palazzo Chigi aveva infatti impugnato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva bocciato alcune norme del dpcm n. 159/2013, di revisione delle modalità di calcolo dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente). Ma i giudici di palazzo Spada confermano il verdetto, ribadendo l'irrelevanza delle somme pagate dallo stato per la disabilità.

Nella pronuncia di ieri viene riaffermato che l'Isee può ricomprendere anche somme tassate a titolo d'imposta o addirittura esenti da Irpef. Tuttavia, le indennità percepite dai disabili «sono ero-

gate al fine di attenuare una situazione di svantaggio», recita la sentenza, «e tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi».

L'esecutivo ribadiva invece la legittimità dell'introduzione dell'indennità di accompagnamento nella nozione di «reddito disponibile» adottata a fini Isee. Tesi che però non convince i consiglieri di stato. «Tali indennità sono accordate a chi si trova già così com'è in uno svantaggio al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva», prosegue la decisione. In alcun modo, quindi, tali somme possono essere assimilate a una fattispecie reddituale, anche perché «difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale) in un dato periodo di tempo».

Né ha trovato accoglimento il rilievo governativo secondo cui il sistema delle franchigie potesse compensare in modo

soddisfacente l'inclusione nell'Isee delle indennità, «per l'evidente ragione che i beneficiari e i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità». Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

«Ci siamo impegnati nell'attuazione del nuovo Isee ritenendolo un indicatore più veritiero e meglio costruito del precedente, oltre che con un sistema di controlli rafforzato», ha spiegato a caldo il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, «come sta dimostrando il monitoraggio che pubblichiamo ogni trimestre, il nuovo Isee è complessivamente un indicatore più equo e che garantisce un accesso più giusto alle prestazioni sociali, anche nel caso delle persone con disabilità. Come governo non possiamo che prendere atto della sentenza e agire in coerenza con questa decisione».

Soddisfazione è stata espressa da Anmil, associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. «È un

giorno molto importante per il mondo delle persone con disabilità», dichiara il presidente Franco Bettoni, «ci siamo opposti e battuti sin dall'inizio affinché prevalessero buon senso e rispetto per quelle famiglie già vessate da situazioni di disagio economico e che, in un periodo di crisi che non sembra recedere, avrebbero pagato più di altri cittadini».

Immedie le reazioni della politica. Sandra Savino, deputata Fi, parla di «decisione di buonsenso in difesa dei più deboli». «Il governo esce da questa vicenda doppiamente sconfitto», afferma una nota del Movimento 5 Stelle, «sia perché aveva deciso di inserire questa misura sia perché, non pago, di fronte allo stop imposto dal Tar ha deciso di fare ricorso». Mentre Paolo Grimoldi (Lega nord) sottolinea che «la disabilità non si può tassare».

—© Riproduzione riservata—

